



Regolamento di amministrazione

***Approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001***

Aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27 dicembre 2012

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 *(Principi)*

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle Entrate, di seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi:

- a) semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;
- b) facilitazione dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio;
- c) potenziamento dell'azione di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, anche individuando per gli organi centrali, regionali e periferici dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
- d) ordinamento interno delle strutture centrali e regionali dell'Agenzia secondo criteri di sussidiarietà rispetto ai compiti degli uffici periferici e di funzionalità rispetto al loro modello organizzativo;
- e) gestione per progetti di attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;
- f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;
- g) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29¹.

Art. 2 *(Struttura organizzativa)*

1. Sono organi dell'Agenzia: il Direttore, il Comitato direttivo² e il Collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.

¹ Ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

² Leggasi *Comitato di gestione*.

2. L'Agenzia si articola in uffici centrali e regionali, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici periferici, con funzioni operative.
3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e l'articolazione degli uffici periferici, di cui definisce il modello organizzativo.
4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato direttivo³.

Art. 3

(Strutture centrali di vertice)

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:

- a) la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, che cura l'assistenza, l'informazione e la comunicazione ai contribuenti, predispone la modulistica, governa i processi di acquisizione e di gestione delle dichiarazioni e degli atti ed i relativi servizi svolti in via telematica e definisce gli strumenti di supporto per la liquidazione, l'acquisizione e la restituzione dei tributi;
- b) la Direzione Centrale Accertamento, che cura le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento dell'azione di controllo, mediante l'analisi dei fenomeni di evasione ed elusione, la ricerca, l'acquisizione e l'elaborazione di elementi utili all'investigazione fiscale; definisce le strategie e le metodologie di controllo, nonché le procedure e gli strumenti di supporto per l'accertamento e la conseguente acquisizione dei tributi e delle sanzioni; svolge compiti operativi di particolare rilevanza;
- c) la Direzione Centrale Audit e Sicurezza, che cura la protezione dei rischi gestionali, e vigilia sull'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione, prestando la propria consulenza alle strutture interessate; provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile e svolge indagini conoscitive volte a verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici;
- d) la Direzione Centrale Normativa, che cura l'interpretazione normativa per i tributi di competenza dell'Agenzia, nonché monitora e coordina l'attività delle Direzioni Regionali in materia di interpello e fornisce supporto agli organi competenti per la predisposizione delle norme tributarie;
- d-bis) la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, che cura le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli affari legali e del contenzioso tributario;
- e) la Direzione Centrale del Personale, che svolge le funzioni connesse alla selezione, all'inserimento, alla gestione e all'amministrazione del personale, alle relazioni sindacali, alla formazione e sviluppo del personale e all'organizzazione del lavoro;
- f) la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, che esercita le funzioni inerenti alla gestione della contabilità, alla predisposizione del bilancio e dei rendiconti, agli approvvigionamenti e alla logistica; cura inoltre i rapporti e

³ Leggasi Comitato di gestione.

le convenzioni con gli enti e le società esterne e assicura il coordinamento e il governo del sistema informativo; definisce la metodologia del processo di pianificazione, ne gestisce l'attuazione e verifica la congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica, coordina le attività relative alla definizione e alla gestione della convenzione con il Ministero, cura i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria;

g) *(lettera soppressa)*

h) la Direzione Centrale Catasto e Cartografia, che definisce le metodologie, le regole e le procedure per i servizi catastali e cartografici e ne coordina l'applicazione presso gli uffici provinciali; assicura l'integrazione e la valorizzazione delle banche dati del catasto e della pubblicità immobiliare, nonché dello sviluppo di modelli e sistemi innovativi per la conoscenza del territorio; studia ed elabora proposte normative nelle materie di competenza, in coerenza con le linee strategiche evolutive dell'Agenzia; provvede alla gestione dei rapporti con gli enti locali;

i) la Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali, che definisce le metodologie, le regole e le procedure per i servizi di pubblicità immobiliare e ne coordina l'applicazione presso gli uffici provinciali; studia ed elabora proposte normative nelle materie di competenza, in coerenza con le linee strategiche evolutive dell'Agenzia; cura gli affari legali del settore Territorio nonché il monitoraggio del contenzioso civile, amministrativo e tributario del medesimo settore;

j) la Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, che coordina le attività di rilevazione, di elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato delle locazioni e ai tassi di rendita, nonché la diffusione dei relativi studi in materia; coordina l'erogazione dei servizi estimativi e di consulenza tecnica; studia ed elabora proposte normative nella materia di competenza in coerenza con le linee strategiche evolutive dell'Agenzia; realizza attività di analisi, ricerca, sviluppo e sperimentazione, definendo i sistemi di regole in campo estimativo anche in una logica di integrazione con i processi relativi al catasto ed alla pubblicità immobiliare.

2. *(comma soppresso)*

3. Oltre ai dirigenti di vertice di cui ai commi precedenti, il Direttore dell'Agenzia può avvalersi di cinque dirigenti di vertice, cui affidare progetti o incarichi specifici di studio, di ricerca e di consulenza connessi ad iniziative strategiche ed operative.

3-bis. Alle dipendenze del Direttore dell'Agenzia operano due dirigenti di vertice con l'incarico di vicedirettore. A uno dei vicedirettori sono affidate le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle Direzioni Centrali di cui alle lettere a), b), d), d-bis) ed f) del comma 1, all'altro le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle Direzioni Centrali di cui alle lettere h), i) e j) del medesimo comma. Le Direzioni Centrali di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dipendono direttamente dal Direttore dell'Agenzia.

Art. 4
(Strutture regionali di vertice)

1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice:

- a) le Direzioni Regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione ad eccezione del Trentino-Alto Adige;
- b) le Direzioni Provinciali, con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Le posizioni di Direttore regionale della Valle d'Aosta e del Molise e quelle di Direttore Provinciale di Trento e Bolzano costituiscono posizioni dirigenziali di seconda fascia. La titolarità di tali posizioni non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis.

2. Nelle disposizioni del presente regolamento la locuzione "Direzioni Regionali" si riferisce anche alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

3. Gli organi di cui al comma 1 dipendono direttamente dal Direttore dell'Agenzia ed esercitano, nell'ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1° gennaio 2009, quelle di cui ai commi 9, 11, 12 e 14 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni e i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro. Al fine di individuare univocamente i contribuenti di cui al periodo precedente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono definiti i criteri per la determinazione del volume d'affari, ricavi o compensi. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nei confronti dei medesimi contribuenti, gli organi di cui al comma 1 svolgono altresì tutte le attività relative alla gestione dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, compresa l'emissione dei relativi atti e provvedimenti.

4. Per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, le attività relative all'amministrazione ed alla gestione delle risorse, possono essere svolte con la collaborazione di altra Direzione Regionale.

Art. 5
(Uffici periferici)

1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte, salvo quelle demandate per specifiche esigenze agli uffici centrali e regionali, dai seguenti tipi di uffici periferici:

- a) direzioni provinciali;
- b) centri di assistenza multicanale;
- c) centri operativi;
- d) centri satellite.

2. L'organizzazione interna degli uffici periferici si basa sull'integrazione delle attività per processi, sullo sviluppo della polivalenza professionale nell'erogazione dei servizi

rivolti alla generalità dei contribuenti, sulla valorizzazione delle conoscenze e competenze specialistiche nelle attività più complesse e sulla promozione del lavoro in *team*.

3. Le direzioni provinciali curano l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso. Sono strutturate in uno o più uffici territoriali, un ufficio controlli e un ufficio legale. Gli uffici territoriali, individuati con atto del Direttore dell'Agenzia in base alle dimensioni della direzione provinciale, sono dedicati alle attività di informazione e assistenza, alla gestione delle imposte dichiarate e ai controlli formali, nonché ad altre tipologie di controlli individuate con atto del Direttore dell'Agenzia. L'ufficio controlli è dedicato a tutte le funzioni di controllo e accertamento, fatta eccezione per quelle affidate agli uffici territoriali; può articolarsi in più aree, individuate con atto del Direttore dell'Agenzia in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e ai differenti tipi di attività da svolgere. L'ufficio legale tratta il contenzioso di tutta la direzione provinciale.

4. Per particolari esigenze di razionalità organizzativa connesse ai volumi dei carichi di lavoro sia effettivi che potenziali, derivanti dalla rilevanza dell'area territoriale interessata, può essere prevista in ambito provinciale l'istituzione di più direzioni provinciali.

5. Le direzioni provinciali sono uffici di livello dirigenziale. In relazione alle dimensioni della direzione provinciale possono inoltre costituire posizioni di livello dirigenziale le strutture interne di cui al comma 3; l'individuazione di tali posizioni è effettuata con atto del Direttore dell'Agenzia.

6. Il direttore regionale assegna al direttore della direzione provinciale gli obiettivi da conseguire e le corrispondenti risorse. Il direttore della direzione provinciale ripartisce le risorse tra le strutture interne e ne programma le attività, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità volti a promuovere sinergie e a favorire logiche di integrazione funzionale, tali da ottimizzare l'utilizzazione delle competenze professionali del personale complessivamente in servizio nella direzione provinciale. Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti. Il direttore della direzione provinciale monitora lo svolgimento delle attività svolte dagli uffici dipendenti, adottando i necessari interventi correttivi, e ha la responsabilità dei risultati complessivi della direzione provinciale; formula inoltre al Direttore regionale le proposte di valutazione dei dirigenti della direzione provinciale.

7. L'Agenzia attiva le strumentazioni tecnologiche e telematiche volte a consentire il collegamento a distanza tra gli uffici della direzione provinciale e i contribuenti. Per facilitare i rapporti con i contribuenti, le attività di servizio demandate alla direzione provinciale possono essere svolte anche presso sportelli decentrati, da individuare nel rispetto dei criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse e da ubicare, ove possibile, nelle strutture comunali o in altre strutture pubbliche di servizio all'utenza.

8. Nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige le funzioni degli uffici di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sono rispettivamente esercitate dalla Direzione regionale delle Valle d'Aosta e dalle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

9. I centri di assistenza multicanale forniscono informazioni e assistenza ai contribuenti, utilizzando il telefono e gli altri strumenti di comunicazione resi disponibili dalle nuove tecnologie.

10. I centri operativi svolgono in via esclusiva attività specialistiche e a carattere seriale in ordine alle quali ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili rendano conveniente modalità di lavorazione accentrata. Curano inoltre, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, le attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, per il contenzioso relativo agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui al periodo precedente è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso e il predetto ufficio è, altresì, parte nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie. Per il contenzioso che deriva dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite ai centri operativi resta ferma la competenza della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione hanno sede i centri e questi ultimi sono parte nel processo innanzi alle Commissioni tributarie.

11. I centri di assistenza multicanale e i centri operativi sono strutture di livello dirigenziale; nei centri operativi possono anche essere previste aree dirigenziali in relazione alla natura e alla complessità dei compiti svolti. L'individuazione di detti uffici è effettuata con atto del Direttore dell'Agenzia.

12. I centri satellite curano la trattazione delocalizzata di attività di controllo in carico a direzioni provinciali caratterizzate da gravi carenze di organico. I centri satellite sono diretti da un dirigente che opera su delega dei direttori delle direzioni provinciali di cui vengono delocalizzate le attività. I centri satellite dipendono dalla Direzione regionale sovraordinata alle direzioni provinciali per conto dei quali essi operano. Il contribuente può continuare a rivolgersi, per qualsiasi necessità, alle strutture della direzione provinciale nella cui circoscrizione rientra il suo domicilio fiscale. I centri satellite sono istituiti con atto del Direttore dell'Agenzia.

13. L'attivazione degli uffici di cui al presente articolo è disposta con atto del Direttore dell'Agenzia.

Art. 6

(Strutture di controllo interno)

1. Nelle Direzioni Centrali e Regionali, le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unità organizzative di livello dirigenziale, che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

2. Ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile sugli uffici periferici provvedono appositi uffici ispettivi di livello dirigenziale istituiti presso le Direzioni Regionali⁴.

Art. 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai Direttori centrali e regionali del Dipartimento delle Entrate, sono rispettivamente devoluti ai Direttori delle strutture di vertice centrali e regionali dell'Agenzia. Analogamente, i poteri e le competenze dei dirigenti degli uffici delle entrate e dei preesistenti uffici distrettuali delle imposte dirette, provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro sono attribuiti ai dirigenti degli uffici locali dell'Agenzia.

2. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino a quando le attività conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta sino al 1997 non sono completate o assegnate ad altri uffici.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la determinazione del numero, la dislocazione, la competenza territoriale e l'articolazione interna in aree dirigenziali degli uffici locali dell'Agenzia corrispondono a quelle dei preesistenti uffici delle entrate.

4. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, gli uffici del registro e le sezioni staccate delle Direzioni Regionali continuano ad operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino alla data di attivazione dei corrispondenti uffici locali.

4-bis. Gli uffici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e le relative circoscrizioni sono individuati nell'allegato A. Gli uffici locali continuano ad operare, quali strutture periferiche dell'Agenzia competenti per l'attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso, fino alla data di attivazione delle rispettive direzioni provinciali. In relazione al vincolo di riduzione degli uffici dirigenziali stabilito dall'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli uffici locali di minori dimensioni possono essere riclassificati come strutture di livello non dirigenziale con atto del Direttore dell'Agenzia.

4-ter. *(comma soppresso)*

4-quater. La riduzione del contingente di dirigenti di vertice di cui all'art. 3, comma 3, ha effetto entro il 31 dicembre 2011, in relazione a esigenze di natura organizzativa e funzionale che non dovessero consentire l'immediata riduzione di tali posizioni. La data di soppressione delle posizioni medesime è fissata con atto del Direttore dell'Agenzia.

5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,

⁴ Dal 1° gennaio 2004 gli uffici ispettivi regionali sono stati sostituiti da strutture dedicate all'*audit* e alla sicurezza.

in vigore per il Ministero delle Finanze.

5-bis. Dal 1° dicembre 2012 le seguenti Direzioni Centrali già appartenenti all'Agenzia del Territorio confluiscono nelle omologhe Direzioni Centrali di cui all'art. 3: la Direzione Centrale Audit confluisce nella Direzione Centrale Audit e Sicurezza, la Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione confluisce nella Direzione Centrale del Personale, la Direzione Centrale Pianificazione, controllo e amministrazione e la Direzione Centrale Sistemi informativi confluiscono nella Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Le corrispondenti posizioni di direttore centrale sono conseguentemente soppresse. Le predette strutture continuano transitoriamente a svolgere le funzioni descritte nell'art. 3 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, fermo restando che le competenze in materia di approvvigionamenti e logistica vengono attribuite alla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all'incorporazione dell'Agenzia del Territorio, sono istituite due posizioni di vertice di Direttore centrale aggiunto, nell'ambito rispettivamente della Direzione Centrale del Personale e della Direzione Centrale Audit e Sicurezza.

5-ter. Dal 1° dicembre 2012 e fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all'incorporazione dell'Agenzia del Territorio, costituiscono strutture regionali di vertice dell'Agenzia delle Entrate le Direzioni regionali già appartenenti all'Agenzia del Territorio. Le predette strutture, che appongono dopo la loro denominazione la parola "Territorio" preceduta da un trattino, continuano transitoriamente a svolgere le funzioni descritte nell'articolo 4 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio. Costituiscono Direzioni regionali di prima fascia quelle delle seguenti regioni: 1) Piemonte e Valle d'Aosta; 2) Lombardia; 3) Veneto e Trentino-Alto Adige; 4) Emilia-Romagna; 5) Lazio; 6) Campania e Basilicata; 7) Sicilia. Nel Lazio è altresì prevista una posizione di prima fascia di Direttore regionale aggiunto. Costituiscono Direzioni regionali di seconda fascia quelle delle seguenti regioni: 1) Liguria; 2) Friuli-Venezia Giulia; 3) Toscana; 4) Marche e Umbria; 5) Abruzzo e Molise; 6) Puglia; 7) Calabria; 8) Sardegna. La titolarità delle Direzioni regionali di seconda fascia non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-*bis*. Le Direzioni regionali di cui al presente comma dipendono direttamente dal Direttore dell'Agenzia.

5-quater. Nella fase transitoria di cui al comma 5-*ter* costituiscono uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio indicati nell'allegato B. I predetti uffici, che mantengono la rispettiva competenza territoriale, appongono dopo la loro denominazione la parola "Territorio" preceduta da un trattino. Nell'ambito delle attività già esercitate dall'Agenzia del Territorio, gli uffici provinciali svolgono funzioni di carattere operativo, provvedendo all'erogazione dei servizi nell'ambito territoriale di competenza; curano inoltre i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali. Nel quadro di programmi pianificati dalle strutture centrali, gli uffici provinciali cooperano tra di loro svolgendo funzioni operative riguardanti ambiti provinciali diversi da quello di competenza, utilizzando le opportune soluzioni tecnologiche. Gli uffici provinciali dipendono dalle Direzioni regionali con cui concertano, nell'ambito del processo di *budget*, gli obiettivi da perseguire e le risorse correlate, rispondendo alle stesse per il monitoraggio della gestione e per ogni esigenza di supporto e coordinamento. Gli uffici provinciali sono strutture di livello dirigenziale; fino al perfezionamento del processo di

integrazione, l'assetto interno degli uffici provinciali resta quello definito con le disposizioni organizzative dell'Agenzia del Territorio n. 82 del 4 maggio 2010, che individua anche le articolazioni interne di livello dirigenziale, e n. 90 del 28 luglio 2011.

TITOLO II PERSONALE

CAPO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 8 (Relazioni sindacali)

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.

Art. 9 (Inquadramento professionale)

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
- 2-bis. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima dopo aver ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di vertice per almeno cinque anni, anche non consecutivi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Il termine rimane fissato nella misura di quattro anni per i dirigenti ai quali l'incarico di prima fascia è stato conferito entro il 15 novembre 2009.
- 2-ter. Con atto del direttore dell'Agenzia è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia retributiva di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
 - c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;

d) data di inserimento nella prima fascia retributiva.

2-*quater*. Il ruolo è pubblicato sul sito *Internet* dell'Agenzia e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 10
(Dotazioni organiche)

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

- a) dirigenti 873;
- b) non dirigenti 33.770.

1-bis. Dal 1° dicembre 2012 e fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione conseguente all'incorporazione dell'Agenzia del Territorio, l'organico dell'Agenzia delle Entrate è provvisoriamente incrementato, tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 30 novembre 2012, di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite dall'Agenzia del Territorio. La dotazione così determinata è pari a 1.430 dirigenti e 42.456 non dirigenti.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo⁵, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

CAPO II
PERSONALE DIRIGENTE

Art. 11
(Dirigenza)

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

⁵ Leggasi *Comitato di gestione*.

Art. 12⁶
(Accesso alla dirigenza)

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29⁷.
2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.
4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.
5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti di vertice di cui agli articoli 3 e 4 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

⁶ Articolo annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 1602 del 2 marzo 2002; secondo il TAR, le disposizioni dei commi da 1 a 4 non sarebbero conformi alle norme inderogabili stabilite per tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici per l'accesso alla dirigenza.

⁷ Ora art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13

(Dirigenti con contratto a tempo determinato)

1. Possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato, entro il limite del venti per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del proprio ruolo e del sette per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia⁸, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, compresa l'Agenzia delle Entrate, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per i funzionari dell'Agenzia delle Entrate costituisce titolo preferenziale l'aver svolto continuativamente da almeno cinque anni funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 24.

2. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può comunque eccedere per gli incarichi di vertice il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. Il trattamento economico del personale destinatario degli incarichi di cui al comma 1 è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità. Per i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, il trattamento economico non può comunque superare l'importo spettante in forza dell'art. 24.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del proprio ruolo e del cinque per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, e per la durata massima prevista al comma 2, primo periodo, a dirigenti di comprovata capacità ed esperienza appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, organi costituzionali, enti e istituti di diritto pubblico, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 14

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I

⁸ Dal 15 novembre 2009 si applicano anche alle agenzie fiscali le percentuali indicate nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pari rispettivamente al 10% e all'8%. Dal 31 luglio 2010, peraltro, le agenzie fiscali possono derogare alle predette percentuali, purchè nei limiti delle loro facoltà assunzionali. Si vedano l'art. 19, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, inserito dall'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e l'art. 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza⁹.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia. Gli incarichi in scadenza possono essere prorogati, fermo restando che il periodo di permanenza nell'incarico non può essere inferiore a tre anni¹⁰.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal Direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo¹¹.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, sentito il dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 24.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Art. 14 bis (Comitato dei garanti)

1. Le misure sanzionatorie per responsabilità dirigenziale previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottate sentito il Comitato dei garanti. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il Comitato dei garanti è nominato con atto del Direttore dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del Comitato di gestione, nel rispetto del principio di genere. E' presieduto da un consigliere della Corte dei Conti esperto in materia di controllo di gestione, designato dal presidente della stessa Corte; di esso fanno parte quattro

⁹ Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (art. 52, comma 1, lett. a, del decreto legislativo n. 150/2009).

¹⁰ La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato (art. 40, comma 1, lett. c, n. 1, del decreto legislativo n. 150/2009).

¹¹ Leggasi *Comitato di gestione*.

componenti: il primo componente è estratto a sorte tra i dirigenti preposti a uffici dirigenziali generali dell'Agenzia che abbiano presentato la loro candidatura, il secondo è scelto dal Direttore dell'Agenzia, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, nonché nell'applicazione delle metodologie di valutazione delle prestazioni lavorative, il terzo è designato dal Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e il quarto è il dirigente che opera come Organismo monocratico indipendente di valutazione per l'amministrazione economica e finanziaria. Se il Comitato deve pronunciarsi su provvedimenti che riguardino personale dipendente dal dirigente estratto a sorte o che comunque impongano a quest'ultimo un obbligo di astensione, il dirigente in questione viene sostituito da un altro dirigente preposto a un ufficio dirigenziale generale, estratto a sorte anch'egli con le stesse modalità del primo.

3. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di rimborsi spese.

4. I componenti del Comitato restano in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

CAPO III

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 15

(Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno)

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29¹².

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29¹³, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei

¹² Il riferimento deve ora intendersi all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

¹³ Il riferimento deve ora intendersi all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 16

(Incarichi professionali)

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29¹⁴.

CAPO IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 17

(Formazione)

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

- a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
- b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
- c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 18

(Valutazione del personale)

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

¹⁴ Il riferimento deve ora intendersi all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 19

(Mobilità e trasferimenti d'ufficio)

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29¹⁵, e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle Finanze¹⁶ anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 20

(Comando presso amministrazioni pubbliche)

1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle Finanze¹⁷.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21

(Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale)

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di

¹⁵ Il riferimento deve ora intendersi all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁶ Il riferimento deve intendersi al Dipartimento delle Finanze (già Dipartimento per le Politiche Fiscali) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹⁷ Ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

(Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia)

1. In applicazione del comma 5 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 23

(Missioni)

1. In attesa della definizione del CCNL del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 24¹⁸

(Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva

¹⁸ Con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima la previsione contenuta nel presente articolo; secondo il TAR, l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori non prevista dall'ordinamento. L'esecutività della sentenza è stata sospesa dal Consiglio di Stato, che deve ancora pronunciarsi nel merito. Sulla materia è intervenuto l'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Detta norma autorizza le agenzie fiscali a svolgere concorsi, da concludere entro il 31 dicembre 2013, per coprire le posizioni dirigenziali vacanti; nelle more, gli incarichi dirigenziali già affidati a funzionari ai sensi del presente articolo sono fatti salvi e altri ne possono essere affidati, con contratti a tempo determinato e previa procedura selettiva da espletare ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001; una volta assunti i vincitori del concorso, le agenzie non potranno più attribuire incarichi dirigenziali a funzionari.

l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 maggio 2012.

Art. 24 bis¹⁹

1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'articolo 13, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previe intese, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001, le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

Art. 25

(Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità)

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di dieci unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 26

(Accordo sul sistema di relazioni sindacali)

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali – compresa l'area della dirigenza – le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del CCNI del Ministero delle Finanze e il contratto collettivo nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

¹⁹ Articolo non rubricato.